



# COMUNE DI SCORZÈ

## Città Metropolitana di Venezia

### ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 23/10/2024

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA AI SENSI DELLE D.G.R.V. N.238/2021 E D.G.R.V. N.1089/2021 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 10/11/2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. SEMESTRE INVERNALE 2024-2025**

#### IL SINDACO

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004 e le successive modificazioni;

#### RICHIAMATE:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un *“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”*;
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste di breve, medio e lungo periodo la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTO che con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto in data 9 giugno 2017;

#### CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 ad oggetto *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”* è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
  - l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
  - l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
  - il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
  - il rafforzamento dei controlli;
  - campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
  - l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
  - l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

DATO ATTO che:

- il Comune di Scorzè rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “*Nuovo Accordo di Bacino Padano*” ed ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;
- l'Accordo, al fine dell'attivazione delle misure temporanee omogenee per la riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria, prevede tre gradi di allerta relativi all'accumulo e superamento del limite di concentrazione di PM10 (misurato nella stazione di riferimento del Comune/Agglomerato):

Livello di allerta	Meccanismo di attivazione delle misure	Colore
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.	VERDE
Primo livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei gironi di controllo.	ARANCIO
Secondo livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei gironi di controllo.	ROSSO

VISTO che il monitoraggio delle concentrazioni di PM10 nell'aria e la comunicazione di tali controlli verranno comunicati da ARPAV ai Comuni con bollettini del lunedì e del giovedì (giornate di controllo) e che l'attivazione delle relative misure temporanee di contenimento dovranno essere attivate dal giorno successivo a quello del controllo;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.2130 del 23/10/2012 ad oggetto *“Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 13/08/2010 n.155”* veniva approvato il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del citato D.Lgs. n.155/2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1855 del 29/12/2020 ad oggetto *“Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13/08/2010 n.155 approvata con DGR n.2130 del 23/10/2012. Deliberazione n.121/CR del 17/11/2020. Approvazione.”*;

CONSIDERATO che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Corte di giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori sia il più breve possibile. Con la citata sentenza, adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Corte ha accertato che al Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti. Ciò comporta che, dopo l'adozione di una messa in mora, ove lo Stato membro non adotti i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza in questione, la Commissione può deferirlo direttamente al giudizio della Corte e chiedere il pagamento di sanzioni pecuniarie;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1089 del 9/8/2021 ad oggetto *“DGR .238/2021 avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure”* con la quale vengono definiti gli interventi diretti alla limitazione della circolazione dei mezzi inquinanti al fine dell'adozione in capo ai Comuni delle misure straordinarie riportate dell'allegato B) della DGR n.238/2021 sopradetta;

CONSIDERATO che:

- in 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- visti gli esiti delle riunioni del Tavolo Tecnico Zonale del 24/9/2024 durante i quali sono state discusse le misure da adottarsi da parte di ogni Comune dell'area dell'Agglomerato Venezia (vedasi Allegato B della DGRV 238/2021 – Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria per il triennio 2021-2023) per il periodo 22 ottobre 2024 – 30 aprile 2025;

RISCONTRATO che:

- il Comune di Scorzè risulta attualmente inserito nell' *“agglomerato Venezia IT508”* comprendente, oltre al Comune capoluogo Venezia, anche i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino e Spinea;
- per i Comuni inseriti in un agglomerato sono state proposte misure temporanee più stringenti (rispetto ai Comuni non inseriti in un agglomerato) rivolte al ripristino delle concentrazioni di inquinanti nell'aria qualora si registrassero sforamenti dei limiti ammessi;

TENUTO CONTO che il territorio comunale di Scorzè per conformazione geografica ed estensione è periferico all'agglomerato Venezia, inserito in zona rurale e distante dalla stazione di rilevamento delle concentrazioni di PM10 di riferimento;

TENUTO CONTO inoltre delle attività produttive ed agricole presenti nel territorio e della mancanza di sufficienti mezzi di trasporto pubblico di collegamento fra i centri urbani e case sparse ove le persone, soprattutto anziani, possono trovare servizi alla persona anche di prima necessità;

TENUTO CONTO che:

- il Sindaco ha potere di ordinanza limitatamente alla rete viaria comunale;
- il Comune di Scorzè è attraversato dal Passante Autostradale di Mestre, da due strade regionali (S.R. 245 e S.R. 515) e da tre strade provinciali (S.P. 39, S.P. 84 e S.P. 37) e che tali arterie di ordine sovracomunale sono in particolare concentrate nel capoluogo Scorzè, di talché provvedimenti troppo restrittivi causerebbero paradossali divieti di circolazione esclusivamente nelle zone agricole lasciando invece inalterate le possibilità di circolazione per i mezzi maggiormente inquinanti nel centro del paese;

VISTO che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

RITENUTO quindi necessario disporre misure per il contenimento dei livelli di inquinamento dell'aria a tutela della salute pubblica per il periodo autunno-invernale 2024-2025, nel rispetto a quanto previsto nel “nuovo Accordo di Bacino Padano” e delle misure proposte dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città Metropolitana di Venezia, adattando però le previsioni alla situazione concreta del Comune;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

L'applicazione, dal 25 ottobre 2024 al 31 marzo 2025, delle seguenti misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, suddivise nei tre livelli di allerta previsti dal “nuovo Accordo di Bacino Padano” da attivarsi, di volta in volta, secondo gli andamenti dei livelli di concentrazioni di inquinanti presenti nell'aria comunicati da ARPAV:

Nessuna allerta - LIVELLO VERDE	
Periodo di attivazione:	<b>dal 25 ottobre 2024 al 30 aprile 2025</b> (escluso il periodo dal 16/12/2024 al 06/01/2025 per le sole limitazioni del traffico)
Ambito di applicazione:	tutto il territorio comunale; tutta la rete viaria comunale escluse autostrade, strade regionali e provinciali
LIMITAZIONI DEL TRAFFICO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Blocco della circolazione <b>autovetture private alimentate a Benzina Euro 0 + 1 e Diesel Euro 0 + 1 + 2 + 3 + 4</b> <i>dal lunedì al venerdì (fascia oraria 8:30 - 18:30);</i></li><li>- Blocco della circolazione <b>veicoli commerciali alimentati a Benzina Euro 0 + 1 e Diesel Euro 0 + 1 + 2 + 3 + 4</b> <i>dal lunedì al venerdì (fascia oraria 8:30 - 18:30);</i></li><li>- Blocco della circolazione <b>cicli e motocicli Euro 0</b> <i>dal lunedì al venerdì (fascia oraria 8:30 - 18:30).</i></li></ul> Divieto di sostare con motore acceso per gli autobus nella fase di

	<p>stazionamento ai capolinea ed ai veicoli merci durante le fasi di carico / scarico. Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici.</p> <p><i><u>Deroghe ammesse:</u> come previste nella presente ordinanza.</i></p>
LIMITAZIONI ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI	<p>Per tutti gli impianti termici, durante tutto il giorno, dal lunedì alla domenica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitazione della temperatura a gradi 17° C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;</li> <li>- limitazione della temperatura a gradi 19° C (+ 2°C di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);</li> <li>- divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissive inferiori a <u>3 stelle</u> in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n.1908/2016.</li> </ul> <p><i><u>Deroghe ammesse:</u> quelle previste dal D.P.R. n.74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo).</i></p>
COMBUSTIONI E SPANDIMENTI ZOOTECNICI	<p>In tutto il territorio comunale, dal lunedì alla domenica: Divieto di combustione all'aperto di cumuli di residui vegetali e materiali legnosi, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006. <i><u>Deroghe ammesse:</u> necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.</i> Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore. <i><u>Deroghe ammesse:</u> sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.</i></p>

Allerta di LIVELLO "1" – ARANCIO	
Periodo di attivazione:	<b>dal 25 ottobre 2024 al 30 aprile 2025</b> dal giorno successivo alla comunicazione ARPAV del superamento per 4 giorni consecutivi del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 e fino al giorno successivo alla comunicazione ARPAV di rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge (escluso il periodo dal 16/12/2024 al 06/01/2025 per le sole limitazioni del traffico)
Ambito di applicazione:	tutto il territorio comunale; tutta la rete viaria comunale escluse autostrade, strade regionali e provinciali
LIMITAZIONI DEL TRAFFICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocco della circolazione <b>autovetture private alimentate a Benzina Euro 0 + 1 + 2 e Diesel Euro 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5</b> per tutta la durata dell'allerta di Livello "1" dal lunedì alla domenica (fascia oraria 8:30 - 18:30);</li> <li>- Blocco della circolazione <b>veicoli commerciali alimentati a Benzina Euro 0 + 1 + 2 e Diesel Euro 0 + 1 + 2 + 3 + 4</b> dal lunedì alla domenica (fascia oraria 8:30 - 18:30);</li> <li>- Blocco della circolazione <b>ciclomotori e motocicli Euro 0 + 1</b> per tutta la durata dell'allerta di Livello "1" dal lunedì alla domenica (fascia</li> </ul>

	<p>oraria 8:30 - 18:30);</p> <p>Divieto di sostare con motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea ed ai veicoli merci durante le fasi di carico / scarico. Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici.</p> <p><u>Deroghe ammesse:</u> come previste nella presente ordinanza.</p>
LIMITAZIONI ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI	<p>Per tutti gli impianti termici, durante tutto il giorno, dal lunedì alla domenica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitazione della temperatura a gradi 17° C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;</li> <li>- limitazione della temperatura a gradi 18° C (+ 2°C di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);</li> <li>- divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissiva inferiori alle 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n.1908/2016.</li> </ul> <p><u>Deroghe ammesse:</u> quelle previste dal D.P.R. n.74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo) .</p>
COMBUSTIONI E SPANDIMENTI ZOOTECNICI	<p>In tutto il territorio comunale, dal lunedì alla domenica:</p> <p>Divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto di cumuli di residui vegetali e materiali legnosi, compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio. <u>Deroghe ammesse:</u> per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>Divieto di spandimento di liquami zootecnici (dal 25 ottobre al 15 aprile) e, in presenza di proibizione regionale, impedimento a rilasciare le relative deroghe. <u>Deroghe ammesse:</u> Sono fatti salvi gli spandimenti zootecnici mediante iniezione o con interrimento immediato.</p> <p>Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore. <u>Deroghe ammesse:</u> sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.</p>

Allerta di LIVELLO "2" - ROSSO	
Periodo attivazione:	di <p><b>dal 25 ottobre 2024 al 30 aprile 2025</b> dal giorno successivo alla comunicazione ARPAV del superamento per 10 giorni consecutivi del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 e fino al giorno successivo alla comunicazione ARPAV di rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge (escluso il periodo dal 16/12/2024 al 26/12/2024 per le sole limitazioni del traffico)</p>
Ambito applicazione:	di <p>tutto il territorio comunale; tutta la rete viaria comunale escluse autostrade, strade regionali e provinciali</p>
LIMITAZIONI DEL TRAFFICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocco della circolazione <b>autovetture private alimentate a Benzina Euro 0 + 1 + 2 e Diesel Euro 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5</b> per tutta la durata dell'allerta di Livello "2" dal lunedì alla domenica (fascia oraria 8:30 - 18:30);</li> <li>- Blocco della circolazione <b>veicoli commerciali alimentati a Benzina</b></li> </ul>

	<p><b>Euro 0 + 1 + 2 e Diesel Euro 0 + 1 + 2 + 3 + 4 dal lunedì alla domenica (fascia oraria 8:30 - 18:30), nonché Diesel Euro + 5 dal lunedì alla domenica (fascia oraria 8:30 - 12:30);</b></p> <p>- Blocco della circolazione <b>ciclomotori e motocicli Euro 0 + 1 per tutta la durata dell'allerta di Livello "2" dal lunedì alla domenica (fascia oraria 8:30 - 18:30);</b></p> <p>Divieto di sostare con motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea ed ai veicoli merci durante le fasi di carico / scarico. Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici.</p> <p><u><i>Deroghe ammesse: come previste nella presente ordinanza.</i></u></p>
LIMITAZIONI ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI	<p>Per tutti gli impianti termici, durante tutto il giorno, dal lunedì alla domenica:</p> <p>- limitazione della temperatura a gradi 17° C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;</p> <p>- limitazione della temperatura a gradi 17° C (+ 2°C di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);</p> <p>- divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissiva inferiori alle 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n.1908/2016.</p> <p><u><i>Deroghe ammesse: quelle previste dal D.P.R. n.74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo) .</i></u></p>
COMBUSTIONI E SPANDIMENTI ZOOTECNICI	<p>In tutto il territorio comunale, dal lunedì alla domenica:</p> <p>Divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto di cumuli di residui vegetali e materiali legnosi, compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio. <u><i>Deroghe ammesse:</i></u> per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>Divieto di spandimento di liquami zootecnici (dal 25 ottobre al 15 aprile) e, in presenza di proibizione regionale, impedimento a rilasciare le relative deroghe. <u><i>Deroghe ammesse:</i></u> Sono fatti salvi gli spandimenti zootecnici mediante iniezione o con interrimento immediato.</p> <p>Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore. <u><i>Deroghe ammesse:</i></u> sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.</p>

## DISPONE

la deroga, alle sopradescritte limitazioni del traffico, per le seguenti categorie di veicoli in relazione alla tipologia di allerta in vigore:

### Deroghe alle limitazioni al traffico:

1. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
6. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
7. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
9. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
15. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
17. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;



20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedasi modulistica allegata);
26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

### **DISPONE INOLTRE**

Che la presente Ordinanza venga adeguatamente resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet comunale, nonché attraverso le più opportune misure di informazione e diffusione al fine di garantire la tempestiva divulgazione;

Che l'informazione alla popolazione relativamente alla superamento dei livelli di concentrazione di PM10 e dell'attivazione delle misure limitative previste dai relativi livelli di allerta “1 - ARANCIO” e “2 - ROSSO” avverrà mediante l'attivazione delle più opportune misure di informazione ed attraverso la pubblicazione di un avviso nel sito internet comunale;

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente Ordinanza, all'accertamento ed al sanzionamento provvedano, per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale di Scorzè, gli Uffici Comunali competenti e le forze dell'ordine.

Che la presente Ordinanza venga inviata al Segretario Comunale, al Comando di Polizia Locale di Scorzè, all'ARPAV ed alla Città Metropolitana di Venezia.

### **AVVISA**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale nei termini di 60 giorni al TAR Veneto o, in alternativa ricorso straordinario al Presedente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

Giovanni Battista Mestriner

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Scorzè. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Battista Mestriner in data 23/10/2024